

**Legge federale  
su l'assicurazione obbligatoria contro  
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza  
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI<sup>1</sup>])**

del 25 giugno 1982 (Stato 24 dicembre 2002)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 34<sup>ter</sup> capoverso 1 lettere a e c nonché 34<sup>novies</sup> della Costituzione federale<sup>2,3</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980<sup>4</sup>,

*decreta:*

**Titolo primo:<sup>5</sup> Applicabilità della LPGA**

**Art. 1**

<sup>1</sup> Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>6</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

<sup>2</sup> L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica né alle disposizioni sulla concessione di sussidi per corsi (art. 62–64) né ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 72b–75).

RU **1982** 2184

<sup>1</sup> Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> [CS **1** 3; RU **1976** 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>4</sup> FF **1980** III 469

<sup>5</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>6</sup> RS **830.1**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3475 3478; FF **2002** 715).

## Titolo 1a:<sup>8</sup> Scopo

### Art. 1a<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:

- a. disoccupazione
- b. lavoro ridotto;
- c. intemperie;
- d. insolvenza del datore di lavoro.

<sup>2</sup> La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente e di combattere quella esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate.<sup>10</sup>

## Titolo secondo: Contributi

### Art. 2            Obbligo di pagare i contributi

<sup>1</sup> È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):

- a. il salariato (art. 10 LPGA<sup>11</sup>) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946<sup>12</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l'articolo 12 LAVS.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- a. i lavoratori che pagano i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per mezzo di marche;
- b.<sup>14</sup> i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952<sup>15</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.

<sup>8</sup> Originario Tit. 1.

<sup>9</sup> Originario art. 1.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>11</sup> RS 830.1

<sup>12</sup> RS 831.10

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>15</sup> RS 836.1

- c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS;
- d. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a-c;
- e. i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.

#### **Art 2a**<sup>16</sup> Contributi volontari

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere<sup>17</sup>, non sono assicurati in virtù della LAVS<sup>18</sup> possono pagare contributi.

#### **Art. 3** Calcolo dei contributi

<sup>1</sup> I contributi all'assicurazione contro la disoccupazione sono calcolati sul salario determinante giusta la legislazione AVS, ma al massimo, per ogni rapporto di lavoro, sino al guadagno massimo mensile assicurato, determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

<sup>2</sup> Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.<sup>19</sup>

#### **Art. 4** Aliquota di contribuzione

<sup>1</sup> L'aliquota di contribuzione è pari al 2 per cento del salario determinante (art. 3). È a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS<sup>20</sup>), pagano il contributo intero.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, secondo i bisogni, ridurre l'aliquota di contribuzione, ma non fintanto che il fondo di compensazione è indebitato.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> Se il livello patrimoniale del fondo di compensazione, alla fine di due anni consecutivi, raggiunge o supera in media il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce l'aliquota di contribuzione per l'inizio del secondo anno civile successivo.

<sup>16</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>17</sup> RU **1997** 609

<sup>18</sup> RS **831.10**

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>20</sup> RS **831.10**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

**Art. 4a<sup>23</sup>** Provvedimenti straordinari

<sup>1</sup> L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 4 capoverso 1 ammonta al 3 per cento fino al 31 dicembre 2003.

<sup>2</sup> Il salario determinante ai fini dell'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 ammonta fino al 31 dicembre 2003 a due volte e mezzo l'importo massimo determinante del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Alla quota che supera l'importo massimo del guadagno assicurato si applica l'aliquota del 2 per cento.

<sup>3</sup> I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS<sup>24</sup>) pagano il contributo intero.

**Art. 5** Pagamento dei contributi

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.

<sup>2</sup> I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell'AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.

**Art. 6<sup>25</sup>** Prescrizioni applicabili della legislazione AVS

Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla LPG<sup>26</sup>.

**Titolo terzo: Prestazioni****Capitolo 1: Generi di prestazioni****Art. 7<sup>27</sup>**

<sup>1</sup> Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi in favore:

- a. di una consulenza e di un collocamento efficienti;
- b. della riqualificazione, del perfezionamento e della reintegrazione professionali delle persone assicurate;

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

<sup>24</sup> **RS 831.10**

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>26</sup> **RS 830.1**

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

- c. di assicurati che accettano un'occupazione fuori del luogo di domicilio;
  - d. di altri provvedimenti nell'ambito della presente legge.
- <sup>2</sup> Essa versa le seguenti prestazioni:
- a. indennità di disoccupazione;
  - b. indennità per la partecipazione a provvedimenti giusta il capoverso 1 lettera b;
  - c. indennità per lavoro ridotto;
  - d. indennità per intemperie;
  - e. indennità nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

## **Capitolo 2: Indennità di disoccupazione**

### **Sezione 1: Diritto**

#### **Art. 8** Presupposti del diritto

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
- b. ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11);
- c. risiede in Svizzera (art. 12);
- d.<sup>28</sup> ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
- e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
- f. è idoneo al collocamento (art. 15) e
- g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

#### **Art. 9** Termini quadro

<sup>1</sup> Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>2</sup> Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

<sup>3</sup> Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

<sup>4</sup> Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, alla riscossione e al periodo di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.<sup>30</sup>

#### **Art. 10** Disoccupazione

<sup>1</sup> È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno.

<sup>2</sup> È considerato parzialmente disoccupato chi:

- a. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure;
- b. un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

<sup>2bis</sup> Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).<sup>31</sup>

<sup>3</sup> La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

<sup>4</sup> La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.

#### **Art. 11** Perdita di lavoro computabile

<sup>1</sup> La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

<sup>2</sup> Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>4</sup> L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.<sup>32</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).

#### **Art. 12<sup>33</sup>**      Stranieri residenti in Svizzera

In deroga all'articolo 13 LPG<sup>34</sup>, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

#### **Art. 13**      Periodo di contribuzione

<sup>1</sup> Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.<sup>35</sup> L'assicurato che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ridiviene disoccupato deve aver compiuto un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi.<sup>36</sup>

<sup>2</sup> Sono parimente computati:

- a. i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS;
- b.<sup>37</sup> i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera;
- c.<sup>38</sup> i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPG<sup>39</sup>) o infortunio (art. 4 LPG), non riceve salario e non paga quindi contributi;
- d.<sup>40</sup> le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPG), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>34</sup> RS **830.1**

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>36</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 3081 n. II 4; FF **1994** I 312).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>39</sup> RS **830.1**

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>2bis</sup> I periodi durante i quali l'assicurato si è dedicato all'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni e quindi non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione sono computati come periodo di contribuzione se gli assicurati:

- a. al termine del periodo educativo sono costretti, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente;
- b. hanno trascorso il periodo educativo in Svizzera e tale periodo è durato più di 18 mesi entro il termine quadro di contribuzione.<sup>41</sup>

<sup>2ter</sup> Vi sono ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza.<sup>42</sup>

<sup>3</sup> Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di prestazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, il Consiglio federale può disciplinare diversamente il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età della pensione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LAVS<sup>43</sup>, ma che intendono continuare a esercitare un'attività dipendente.<sup>44</sup>

#### **Art. 14** Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

<sup>1</sup> Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

- a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
- b. malattia (art. 3 LPGA<sup>45</sup>), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
- c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo<sup>46</sup>

<sup>41</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>42</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>43</sup> **RS 831.10**

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>45</sup> **RS 830.1**

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3472 3474; FF **2002** 715).

<sup>2</sup> Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.<sup>47</sup> Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.<sup>48</sup>

<sup>3</sup> Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.<sup>49</sup>

<sup>4</sup> Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo, stabilito dal Consiglio federale.<sup>50</sup>

<sup>5</sup> Gli assicurati che beneficiano di un provvedimento inerente al mercato del lavoro non sono soggetti a un periodo d'attesa, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 1. Questa disposizione non si applica agli studenti, agli scolari e ai maturandi privi di una formazione professionale.<sup>51</sup>

<sup>5bis</sup> Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un programma di occupazione temporanea durante il termine d'attesa secondo i capoversi 4 e 5. Il Consiglio federale determina conformemente all'articolo 75 i costi computabili per questi programmi.<sup>52</sup>

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3472 3474; FF **2002** 715).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>51</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>52</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

**Art. 15** Idoneità al collocamento

<sup>1</sup> Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

<sup>2</sup> Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.

<sup>3</sup> Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>4</sup> L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.<sup>53</sup>

**Art. 16**<sup>54</sup> Occupazione adeguata

<sup>1</sup> Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

<sup>2</sup> Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

- a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
- b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
- c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
- d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
- f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
- g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

<sup>53</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

- h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
- i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

<sup>3</sup> Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui remunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.

**Art. 17<sup>55</sup>**      Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo

<sup>1</sup> L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

<sup>2</sup> L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende prestazioni giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di compensazione (art. 83) può esonerare totalmente o parzialmente il servizio cantonale dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano strutture idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.

<sup>3</sup> L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

- a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
- b. partecipare a discussioni o sedute d'orientamento; nonché
- c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

<sup>5</sup> L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

## Sezione 2: Indennità

### Art. 18 Estensione del diritto

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.<sup>56</sup>

<sup>1bis</sup> Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.<sup>57</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.<sup>58</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la determinazione del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

<sup>4</sup> Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.<sup>59</sup>

<sup>5</sup> Il capoverso 4 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.<sup>60</sup>

### Art. 19 Giorni festivi

Il diritto all'indennità è valido anche per le ricorrenze di Capodanno, dell'Ascensione e di Natale, come anche per cinque altre feste stabilite dal Cantone, se cadono in un giorno lavorativo.

### Art. 20 Esercizio del diritto all'indennità

<sup>1</sup> Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>57</sup> Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (RU **1994** 3098; FF **1994** V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>59</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

<sup>60</sup> Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>2</sup> Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l'attestato, su domanda, entro una settimana.

<sup>3</sup> Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

<sup>4</sup> ...<sup>61</sup>

**Art. 21** Forma dell'indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornalieri.

**Art. 22** Importo dell'indennità giornaliera

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.<sup>62</sup>

<sup>2</sup> Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

- a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
- b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 130 franchi, e
- c.<sup>63</sup> non sono invalidi (art. 8 LPGA<sup>64</sup>).<sup>65</sup>

<sup>3</sup> a<sup>5</sup> ..<sup>66</sup>

<sup>61</sup> Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>64</sup> RS **830.1**

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>66</sup> Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

**Art. 22a<sup>67</sup>** Contributi alle assicurazioni sociali

<sup>1</sup> L'indennità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b è considerata salario determinante a tenore della LAVS<sup>68</sup>.

<sup>2</sup> La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.

<sup>3</sup> La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.<sup>69</sup>

<sup>4</sup> Inoltre la cassa deduce dall'indennità i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.

**Art. 23** Guadagno assicurato

<sup>1</sup> È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPG<sup>70</sup>) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.<sup>71</sup> Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.<sup>72</sup>

<sup>2</sup> Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).<sup>73</sup>

<sup>3</sup> Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>68</sup> RS 831.10

<sup>69</sup> Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

<sup>70</sup> RS 830.1

<sup>71</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

<sup>4</sup> Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione.<sup>74</sup>

#### **Art. 24<sup>75</sup>**      Computo del guadagno intermedio

<sup>1</sup> È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

<sup>2</sup> Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno per i giorni durante i quali ottiene un guadagno intermedio. Il tasso di indennità è determinato secondo l'articolo 22. Egli non ha alcun diritto se il rapporto di lavoro fra le due parti è mantenuto con o senza interruzione. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni minime relative alla presa in considerazione del guadagno intermedio.<sup>76</sup>

<sup>3</sup> È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

<sup>4</sup> Il diritto di cui al capoverso 2 è dato al massimo durante i primi dodici mesi di una tale occupazione; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 ani.<sup>77</sup>

<sup>5</sup> Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso 4.<sup>78</sup>

#### **Art. 25<sup>79</sup>**

<sup>74</sup> Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

<sup>78</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>79</sup> Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

**Art. 26<sup>80</sup>** Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l'assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l'articolo 27.

**Art. 27** Numero massimo di indennità giornaliere

<sup>1</sup> Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9 cpv. 2), il numero massimo delle indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato.<sup>81</sup>

<sup>2</sup> L'assicurato ha diritto a:

- a. 150 indennità giornaliere al massimo fino a 50 anni,  
250 indennità giornaliere al massimo dal compimento del 50° anno,  
400 indennità giornaliere al massimo dal compimento del 60° anno,  
520 indennità giornaliere al massimo se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una rendita siffatta e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo;
- b. indennità giornaliere speciali secondo l'articolo 59b entro il termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni, sempre che la legge non preveda altrimenti.<sup>82</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle indennità giornaliere e prolungare di 6 mesi il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso 2 divenuti disoccupati durante gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.<sup>83</sup>

<sup>4</sup> Le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione o quelle che riscuotono indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo l'articolo 13 capoverso 2<sup>bis</sup> hanno diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle indennità giornaliere di cui

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

al capoverso 2 lettera a. Il numero totale di indennità giornaliera ai sensi del capoverso 2 lettere a e b e dell'articolo 72a capoverso 3 non può superare 260.<sup>84</sup>

**Art. 28** Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

<sup>1</sup> Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGAs<sup>85</sup>), infortunio (art. 4 LPGAs) o maternità (art. 5 LPGAs), e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti.<sup>86</sup> Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro.<sup>87</sup>

<sup>2</sup> Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.<sup>88</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

<sup>4</sup> I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

<sup>5</sup> Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

**Art. 29** Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro

<sup>1</sup> La cassa versa le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.<sup>89</sup>

<sup>84</sup> Introdotto dal n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

<sup>85</sup> RS 830.1

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>2</sup> Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.<sup>90</sup> La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF<sup>91</sup>). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.<sup>92</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.

### Sezione 3: Sanzioni<sup>93</sup>

#### Art. 30 Sospensione del diritto all'indennità<sup>94</sup>

<sup>1</sup> L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:

- a. è disoccupato per propria colpa;
- b. ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro;
- c. non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata;
- d.<sup>95</sup> non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare;
- e. ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure
- f. ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.
- g.<sup>96</sup> durante la fase di progettazione ha ricevuto speciali indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>91</sup> RS 281.1

<sup>92</sup> Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>94</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>96</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>2</sup> Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c<sup>97</sup>, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.<sup>98</sup>

<sup>3</sup> La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliera giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.<sup>99</sup> La sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.<sup>100</sup>

<sup>4</sup> Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

#### **Art. 30a<sup>101</sup>** Privazione del diritto alle prestazioni

<sup>1</sup> Il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

<sup>2</sup> Il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti.

### **Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto**

#### **Art. 31** Presupposti del diritto

<sup>1</sup> I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:

- a.<sup>102</sup> sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

<sup>97</sup> Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modificazione del 6 nov. 1996 (RS 837.02 in fine).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>99</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>100</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>101</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

- b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
- c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
- d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:

- a. per i lavoratori a domicilio;
- b. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.<sup>103</sup>

<sup>3</sup> Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

- a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
- b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

### **Art. 32** Perdita di lavoro computabile

<sup>1</sup> Una perdita di lavoro è computabile se:

- a. e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
- b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.

<sup>2</sup> Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.<sup>104</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.<sup>105</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parificato a un'azienda.

<sup>5</sup> È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

**Art. 33** Perdita di lavoro non computabile

<sup>1</sup> Una perdita di lavoro non è computabile:

- a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
- b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
- c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
- d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro;
- e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
- f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.<sup>106</sup>

**Art. 34** Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto

<sup>1</sup> L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.

<sup>2</sup> Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.<sup>107</sup> È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

<sup>106</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>107</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

**Art. 35** Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto

<sup>1</sup> L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per lavoro ridotto.<sup>108</sup>

<sup>1bis</sup> La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.<sup>109</sup>

<sup>2</sup> Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di conteggio.

**Art. 36** Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti

<sup>1</sup> Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L'annuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:

- a. il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;
- b. l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;
- c. la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all'esame.

<sup>4</sup> Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

**Art. 37** Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto:

- a. ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>109</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

- b.<sup>110</sup> ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
- c.<sup>111</sup> a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.

**Art. 38**           Esercizio del diritto all'indennità

<sup>1</sup> Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

<sup>2</sup> Tutti i diritti all'indennità per un'azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell'articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro presenta alla cassa:

- a. i documenti necessari per l'ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell'indennità;
- b. un conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
- c. una conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).

La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.

**Art. 39**           Rifusione dell'indennità per lavoro ridotto

<sup>1</sup> La cassa verifica l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

<sup>2</sup> Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.<sup>112</sup>

<sup>3</sup> Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rfuse.

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

**Art. 40**<sup>113</sup> Prescrizioni di controllo

<sup>1</sup> In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante timbratura.

<sup>2</sup> Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.

**Art. 41** Occupazione provvisoria

<sup>1</sup> Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre adoperarsi per trovarla.<sup>114</sup>

<sup>2</sup> Il lavoratore che accetta un'occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a causa dell'occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell'indennità per lavoro ridotto del lavoratore interessato.

<sup>3</sup> Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l'occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.

<sup>5</sup> Se il lavoratore rifiuta un'occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si adopera insufficientemente per ottenerla o l'abbandona ingiustificatamente, il servizio cantonale decide di diminuirgli l'indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

**Capitolo 4: Indennità per intemperie****Art. 42** Diritto all'indennità

<sup>1</sup> I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>114</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

a.<sup>116</sup> sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e

b. subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità.

<sup>3</sup> Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3.

**Art. 43** Perdita di lavoro computabile

<sup>1</sup> La perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

b.<sup>117</sup> la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.<sup>118</sup>

<sup>2</sup> È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

<sup>3</sup> Dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti, per ogni periodo di conteggio, tre giorni come termine di attesa.<sup>119</sup>

<sup>4</sup> È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

<sup>5</sup> ...<sup>120</sup>

**Art. 43a**<sup>121</sup> Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;

c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro;

d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>120</sup> Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

<sup>121</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

**Art. 44**<sup>122</sup> Calcolo dell'indennità

Il calcolo dell'indennità si conforma all'articolo 34.

**Art. 44a**<sup>123</sup> Durata del versamento

<sup>1</sup> L'indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull'arco di due anni.

<sup>2</sup> Per la determinazione della durata massima dell'indennità di cui all'articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.

**Art. 45** Annuncio e verifica della perdita di lavoro

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.<sup>124</sup>

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ...<sup>125</sup>

<sup>4</sup> Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

**Art. 46** Obblighi del datore di lavoro

L'articolo 37 si applica per analogia.

**Art. 47** Esercizio del diritto all'indennità

<sup>1</sup> Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

<sup>2</sup> Se per l'azienda decorre un termine di due anni secondo l'articolo 35 capoverso 1, il diritto all'indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro presenta alla cassa:

- a. i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo della medesima;
- b. un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>123</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>125</sup> Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

**Art. 48** Rifusione dell'indennità per intemperie

<sup>1</sup> La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43).

<sup>2</sup> Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.<sup>126</sup>

<sup>3</sup> Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifulse.

**Art. 49** Prescrizioni di controllo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

<sup>2</sup> Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in casi singoli.<sup>127</sup>

**Art. 50** Occupazione provvisoria

L'articolo 41 è applicabile per analogia.

**Capitolo 5: Indennità per insolvenza****Art. 51** Presupposti del diritto

<sup>1</sup> I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

- a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
- b.<sup>128</sup> il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
- c.<sup>129</sup> hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>128</sup> Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

<sup>129</sup> Originaria lett. b.

<sup>2</sup> Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.<sup>130</sup>

#### **Art. 52** Estensione dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 1. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.<sup>131</sup>

<sup>2</sup> I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.

#### **Art. 53** Esercizio del diritto all'indennità

<sup>1</sup> Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

<sup>2</sup> Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

<sup>3</sup> Alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.

#### **Art. 54** Trasferimento del credito alla cassa

<sup>1</sup> Con il pagamento dell'indennità, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF<sup>132</sup>).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all'estero.

<sup>3</sup> L'assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.

#### **Art. 55** Obblighi dell'assicurato

<sup>1</sup> Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fin-

<sup>130</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

<sup>132</sup> RS **281.1**

tanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

<sup>2</sup> Il lavoratore deve restituire, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA<sup>133</sup>, l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.<sup>134</sup>

#### **Art. 56** Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l'ufficio d'esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l'indennità per insolvenza.

#### **Art. 57** Finanziamento

L'indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### **Art. 58**<sup>135</sup> Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

### **Capitolo 6: Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)**<sup>136</sup>

#### **Sezione 1: Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali**

#### **Art. 59** Principio

<sup>1</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.<sup>137</sup>

<sup>133</sup> RS **830.1**

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>137</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>2</sup> I servizi cantonali collaborano con gli organi dell'assicurazione contro l'invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

<sup>3</sup> La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare l'idoneità al collocamento.

#### **Art. 59a**<sup>138</sup> Condizioni quadro

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi cantonali, affinché:

- a. la necessità di provvedimenti di riconversione, di perfezionamento e di reintegrazione sia analizzata sistematicamente;
- b. l'esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell'esecuzione di ulteriori provvedimenti;
- c. le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, in base alle quali sono raccomandati provvedimenti concreti agli uffici responsabili. È data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché agli assicurati disoccupati da lungo tempo.

#### **Art. 59b**<sup>139</sup> Indennità giornaliera speciali

<sup>1</sup> Gli assicurati riscuotono indennità giornaliera speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l'accordo del servizio ufficiale competente.

<sup>2</sup> Le indennità giornaliera speciali sono calcolate conformemente all'articolo 22; sono indipendenti dal numero massimo d'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

<sup>3</sup> Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente.

#### **Art. 60** Prestazioni in favore dei partecipanti ai corsi. Presupposti del diritto

<sup>1</sup> I lavoratori che frequentano un corso di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione possono pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione se:

- a. sono disoccupati o sono direttamente minacciati da disoccupazione e non può essere loro assegnata un'occupazione adeguata;

<sup>138</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>139</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

b.<sup>140</sup> hanno adempito, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1 o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) e

c. frequentano il corso su istruzione o con il consenso del servizio cantonale.

<sup>2</sup> Chi intende frequentare un corso di propria iniziativa deve chiederne il consenso al servizio cantonale, tempestivamente prima dell'inizio, con una domanda motivata e corredata degli atti necessari.

<sup>3</sup> Nella misura in cui lo esige il corso, durante il medesimo il partecipante non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.

<sup>4</sup> Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e non ne sono esentate e che con il consenso del servizio ufficiale cantonale frequentano un corso allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente hanno diritto entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo alle prestazioni di cui all'articolo 61 capoverso 3. Il consenso può essere dato soltanto se ad esse, senza la frequentazione del corso, non può essere assegnata alcuna occupazione. Questa disposizione non si applica alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.<sup>141</sup>

<sup>5</sup> L'assicurazione assume l'80 per cento delle spese per corsi secondo il capoverso 4; il restante 20 per cento è a carico dei Cantoni.<sup>142</sup>

#### **Art. 61** Genere e portata

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>143</sup>

<sup>3</sup> La cassa rimborsa ai partecipanti le necessarie spese comprovate per le quote di iscrizione e il materiale didattico, come anche per il viaggio tra il luogo di domicilio e il luogo del corso. Essa concede loro inoltre un contributo adeguato per le spese di vitto e d'alloggio nel luogo del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

#### **Art. 62** Sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento. Presupposti del diritto

<sup>1</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione può versare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni degli interlocutori sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese d'organizzazione di corsi giusta l'articolo 60.

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1; FF **1994** I 312).

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

<sup>142</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1; FF **1994** I 312).

<sup>143</sup> Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

<sup>2</sup> Devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

- a. il corso deve essere organizzato in modo conforme allo scopo e essere tenuto da specialisti;
- b. non deve perseguire uno scopo lucrativo e deve essere aperto a tutte le persone che hanno compiuto l'età richiesta e dispongono della formazione necessaria;
- c.<sup>144</sup> dai partecipanti disoccupati non possono essere riscossi contributi per le tasse dei corsi e per il materiale didattico.

**Art. 63**<sup>145</sup> Estensione delle prestazioni

L'assicurazione rimborsa i costi necessari comprovati per l'esecuzione del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 64** Competenza e procedura

<sup>1</sup> Le domande di sussidio devono essere presentate, con la motivazione e tempestivamente prima dell'inizio del corso, al servizio cantonale, che le trasmette, con il suo parere, all'ufficio di compensazione (art. 83).

<sup>2</sup> Se il corso è organizzato da un'istituzione d'importanza nazionale, la domanda di sussidio motivata deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio di compensazione risolve circa la concessione dei sussidi e li paga direttamente. Rende periodicamente conto di questi versamenti alla commissione di sorveglianza. A quest'ultima sottopone per decisione i progetti di riqualificazione e di perfezionamento di una certa importanza.

**Art. 65** Assegni per il periodo di introduzione. Presupposti del diritto

Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se:<sup>146</sup>

- a. essi adempiono il presupposto giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettera b;
- b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
- c. l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.

<sup>144</sup> Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

**Art. 65a**<sup>147</sup> Promovimento del prepensionamento

Il Consiglio federale può adottare un disciplinamento limitato nel tempo concernente il prepensionamento qualora una disoccupazione rilevante, persistente, regionale o settoriale o una disoccupazione generalizzata lo richieda.

**Art. 66** Ammontare e durata

<sup>1</sup> Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.

<sup>2</sup> Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.<sup>148</sup>

<sup>3</sup> Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.<sup>149</sup>

<sup>4</sup> Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.<sup>150</sup>

**Art. 66a**<sup>151</sup> Assegni di formazione. Condizioni

<sup>1</sup> L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

- a. adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b;
- b. hanno almeno 30 anni e
- c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

<sup>2</sup> Il servizio cantonale può, in casi giustificati, derogare alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.

<sup>147</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

<sup>148</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>149</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>150</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

<sup>151</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

**Art. 66b**<sup>152</sup> Condizioni materiali

<sup>1</sup> Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.

<sup>2</sup> La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento.

**Art. 66c**<sup>153</sup> Ammontare e durata degli assegni di formazione

<sup>1</sup> Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale.

<sup>2</sup> Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Gli assegni di formazione sono pagati dal datore di lavoro unitamente al salario convenuto. Il datore di lavoro deve pagare gli usuali contributi dell'assicurazione sociale e dedurre al lavoratore la quota a suo carico.

<sup>4</sup> Il termine quadro è di 4 anni per gli assicurati che concludono una formazione mediante assegni di formazione.

**Art. 67** Domande<sup>154</sup>

<sup>1</sup> Le domande per l'ottenimento di assegni d'introduzione, di formazione o di prepensionamento devono essere presentate tempestivamente al servizio cantonale prima dell'inizio dell'introduzione, della formazione o del pensionamento anticipato.<sup>155</sup>

<sup>2</sup> La cassa scelta dall'assicurato può pagare gli assegni soltanto con il consenso del servizio cantonale.

**Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio****Art. 68** Generi di prestazioni e presupposti del diritto

<sup>1</sup> Ai lavoratori, ai quali non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che hanno accettato, per evitare la disoccupazione, lavoro fuori di questa regione, possono essere assegnate le seguenti prestazioni:

<sup>152</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>153</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

- a. sussidio per le spese di pendolare;
- b. sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

<sup>2</sup> Essi devono soddisfare il presupposto secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera b.

**Art. 69** Sussidio per le spese di pendolare

Il sussidio per le spese di pendolare copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

**Art. 70** Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

**Art. 71** Disposizioni comuni

<sup>1</sup> I pendolari e i soggiornanti settimanali possono ricevere sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

<sup>2</sup> I sussidi possono essere versati soltanto nella misura in cui all'assicurato, a cagione del lavoro esterno, risultino perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività.

<sup>3</sup> L'assicurato deve presentare la domanda di prestazioni giusta l'articolo 68 al servizio cantonale prima di aver accettato il lavoro esterno o di aver traslocato. La cassa scelta dall'assicurato può versare le prestazioni soltanto con il consenso del servizio cantonale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Sezione 2a:**<sup>156</sup> Promovimento dell'attività lucrativa indipendente

**Art. 71a** Principio

<sup>1</sup> L'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati minacciati dalla disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 60 indennità giornaliere speciali al massimo nella fase di progettazione di tale attività.

<sup>2</sup> Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949<sup>157</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di

<sup>156</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>157</sup> RS 951.24

perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.

**Art. 71b** Presupposti del diritto

<sup>1</sup> Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

- a. senza colpa propria, sono disoccupati o minacciati direttamente dalla disoccupazione;
- b. entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3) hanno adempiuto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1;
- c. hanno almeno 20 anni e
- d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

<sup>2</sup> Gli assicurati che entro un termine di sei mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

**Art. 71c** Procedura

<sup>1</sup> L'assicurato sottopone la domanda al servizio cantonale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

<sup>2</sup> Durante il periodo in cui gli sono versate le indennità giornaliere speciali, l'assicurato non dev'essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.

**Art. 71d** Conclusione della fase di progettazione

<sup>1</sup> Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi alla riscossione dell'ultima indennità giornaliera speciale, il servizio cantonale dev'essere informato se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'assicurato, oppure alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

<sup>2</sup> Se, riscossa l'ultima indennità giornaliera speciale, l'assicurato intraprende o ha già intrapreso un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le prestazioni dell'assicurazione non possono superare complessivamente la durata di due anni.

### Sezione 3: Altri provvedimenti

**Art. 72**<sup>158</sup> Programmi per l'occupazione temporanea di assicurati

<sup>1</sup> L'assicurazione promuove l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, destinati a procurare lavoro o a permettere una reintegrazione nell'attività lucrativa. I programmi non devono però trovarsi in concorrenza diretta con l'economia privata.

<sup>2</sup> L'assicurazione può promuovere l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di periodi di pratica professionale in imprese o nell'amministrazione.

**Art. 72a**<sup>159</sup> Diritto dell'assicurato ad un'occupazione temporanea

<sup>1</sup> L'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

<sup>2</sup> Per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h.

<sup>3</sup> Se il Cantone non è in grado di assegnargli un'occupazione temporanea, l'assicurato ha diritto a titolo di compensazione a 80 indennità giornaliere speciali, sempre che non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questo diritto può essere fatto valere a più riprese rispettando il termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

<sup>4</sup> e 5 ... 160

**Art. 72b**<sup>161</sup> Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi ultimi devono:

- a. diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata;
- b. consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati;
- c. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>159</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1; FF **1994** I 312).

<sup>160</sup> Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 3093; FF **2000** 1588).

<sup>161</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

- d. offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

**Art. 72<sup>c162</sup>** Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

<sup>1</sup> I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

<sup>2</sup> I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

<sup>3</sup> L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.

**Art. 73** Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro

<sup>1</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all'equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.

<sup>2</sup> L'Ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca.

**Art. 74<sup>163</sup>** Sussidi per il promovimento del collocamento

<sup>1</sup> L'assicurazione può concedere sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento.

<sup>2</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione può sussidiare provvedimenti intesi a:

- a. rendere più efficace il collocamento mediante mezzi tecnici o mezzi organizzativi straordinari;
- b. promuovere una stretta collaborazione fra i servizi di collocamento, i servizi d'orientamento professionale e altre organizzazioni importanti per la reintegrazione dei disoccupati.

<sup>3</sup> I provvedimenti devono essere idonei a prevenire o a combattere la disoccupazione. Devono rispondere ad un interesse regionale o intercantonale rilevante. I sussidi non sono concessi a privati, eccettuate le istituzioni senza scopo lucrativo.

<sup>162</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

**Art. 75** Ammontare dei sussidi, competenza e procedura

<sup>1</sup> L'assicurazione rimborsa i costi computabili comprovati per l'occupazione temporanea degli assicurati. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i costi computabili. La competenza e la procedura per i programmi di occupazione temporanea sono rette dall'articolo 64.<sup>164</sup>

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito dei periodi di pratica professionale, prescrizioni minime per quanto riguarda la partecipazione finanziaria del datore di lavoro.<sup>165</sup>

<sup>2</sup> La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi per promuovere la ricerca in materia di mercato del lavoro, il collocamento dei disoccupati nonché la formazione e l'istruzione del personale di collocamento. I sussidi ammontano dal 20 al 50 per cento delle spese computabili. Il Consiglio federale determina le spese computabili.<sup>166</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>167</sup>

<sup>4</sup> L'ufficio di compensazione, se conferisce direttamente un mandato di ricerca, copre le spese integrali, sempre che non abbia convenuto una ripartizione delle spese con altri servizi.

**Titolo quarto: Organizzazione****Capitolo 1: Esecuzione****Art. 76**

<sup>1</sup> Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione:

- a. le casse di disoccupazione cantonali pubbliche, le altre casse pubbliche di disoccupazione e le casse riconosciute delle organizzazioni;
- b. l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione;
- c. i servizi designati dai Cantoni;
- d.<sup>168</sup> gli uffici di collocamento regionali;
- e.<sup>169</sup> le commissioni tripartite;

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>165</sup> Introdotto dal n. I del DF del 19 mar. 1993 (RU **1993** 1066; FF **1993** I 521). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>167</sup> Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>169</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

- f.<sup>170</sup> le casse di compensazione AVS;
- g.<sup>171</sup> l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS;
- h.<sup>172</sup> i datori di lavoro;
- i.<sup>173</sup> la commissione di sorveglianza.

<sup>2</sup> I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

## Capitolo 2: Casse di disoccupazione

### Art. 77 Casse pubbliche

<sup>1</sup> Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).

<sup>2</sup> Il Cantone è il titolare della cassa.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>174</sup> può, per gravi motivi, riconoscere eccezionalmente casse pubbliche il cui campo d'attività non si estende all'insieme del Cantone.

<sup>4</sup> Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>175</sup>, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.

### Art. 78 Casse delle organizzazioni

<sup>1</sup> Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>172</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>173</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>174</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8).

<sup>175</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8).

del lavoro<sup>176</sup>. La cassa è riconosciuta se il titolare offre la garanzia di una gestione corretta e razionale.

<sup>2</sup> Le casse possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

#### **Art. 79** Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse

<sup>1</sup> I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>177</sup>, per approvazione.

<sup>2</sup> Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l'esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

<sup>3</sup> Tutte le operazioni di pagamento delle casse delle organizzazioni devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali, i quali possono essere utilizzati soltanto per questo scopo. In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L'articolo 242 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento<sup>178</sup> s'applica per analogia.

#### **Art. 80** Soppressione del riconoscimento

<sup>1</sup> Le casse delle organizzazioni possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>179</sup>. La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine dell'anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>180</sup> può revocare il riconoscimento alle casse delle organizzazioni e alle casse pubbliche non cantonali se:

- a. la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell'ufficio di compensazione, non è stato avviato alle carenze in tempo utile;
- b. la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell'ufficio di compensazione, oppure
- c. il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

<sup>176</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

<sup>177</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

<sup>178</sup> RS **281.1**

<sup>179</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

<sup>180</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

<sup>3</sup> La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.

### **Art. 81**            Compiti delle casse

<sup>1</sup> Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

- a. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
- b. sospendono l'assicurato dal diritto all'indennità nei casi previsti dall'articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;
- c. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
- d. amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni dell'ordinanza;
- e. rendono periodicamente conto e presentano il rapporto di gestione all'ufficio di compensazione.

<sup>2</sup> La cassa sottopone un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:

- a. se l'assicurato abbia diritto alle prestazioni;
- b. se, per quanti giorni o da qual momento l'assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.

### **Art. 82**            Responsabilità dei titolari verso la Confederazione<sup>181</sup>

<sup>1</sup> Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.<sup>182</sup>

<sup>2</sup> Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

<sup>3</sup> L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.<sup>183</sup>

<sup>4</sup> I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

<sup>5</sup> La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.<sup>184</sup>

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

<sup>184</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

<sup>6</sup> La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.<sup>185</sup>

**Art. 82a**<sup>186</sup> Responsabilità verso gli assicurati e i terzi

<sup>1</sup> Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPG<sup>187</sup> vanno presentate alla cassa competente; quest'ultima statuisce mediante decisione.

<sup>2</sup> La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

### Capitolo 3: Altri organi esecutivi

**Art. 83** Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

<sup>1</sup> L'ufficio di compensazione:

- a. contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. tiene i conti del fondo di compensazione;
- c.<sup>188</sup> controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
- c<sup>bis</sup>.<sup>189</sup> verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
- d. verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
- e.<sup>190</sup> impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;

<sup>185</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>186</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>187</sup> RS **830.1**

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>189</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

- f.<sup>191</sup> decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85*d*, 88 e 89*a*);
- g. assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza;
- h.<sup>192</sup> prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;
- i.<sup>193</sup> gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
- k. prende le decisioni giusta gli articoli 64 capoverso 3 e 75 capoverso 1 e paga i sussidi previsti negli articoli 62 e 72 a 74;
- l. sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
- m. decide della computabilità delle spese amministrative delle casse;
- n. provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.
- o.<sup>194</sup> dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione;
- p.<sup>195</sup> coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
- q.<sup>196</sup> prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59*a*;
- r.<sup>197</sup> decide in deroga all'articolo 35 LPGA<sup>198</sup> sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantionali.
- <sup>2</sup> Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
- a. il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
  - b. altri conteggi periodici;

<sup>191</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>192</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>193</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

<sup>194</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>195</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>196</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>197</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>198</sup> RS 830.1

- c. rapporti periodici sui controlli della gestione e sulla revisione dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni degli uffici del lavoro nel campo dei provvedimenti preventivi;
- d.<sup>199</sup> le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73) e per provvedimenti nel settore del collocamento (art. 74);
- e. i rendiconti previsti nell'articolo 64 capoverso 3.
- f.<sup>200</sup> il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>201</sup> dirige l'ufficio di compensazione.

**Art. 84** Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

<sup>1</sup> Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

<sup>2</sup> I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.

<sup>3</sup> Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

<sup>4</sup> Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, dev'essere collocato per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione presso la Confederazione o il fondo di compensazione dell'AVS, in modo da garantire sufficienti liquidità e una adeguata remunerazione.

<sup>5</sup> Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.

**Art. 85** Servizi cantonali

<sup>1</sup> I servizi cantonali:

- a.<sup>202</sup> consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato;
- b. appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;

<sup>199</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>200</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>201</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

- c. decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17 capoverso 3;
- d. verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati;
- e.<sup>203</sup> decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
- f. eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
- g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
- h.<sup>204</sup> esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 64 cpv. 1 e 75 cpv. 1) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente;
- i. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 60 capoverso 2, 67 e 71 capoverso 3;
- k. fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel campo dei provvedimenti preventivi.

2 ...<sup>205</sup>

#### Art. 85a<sup>206</sup>

#### Art. 85b<sup>207</sup> Uffici di collocamento regionali

<sup>1</sup> I Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

<sup>2</sup> Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

<sup>3</sup> I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1; FF **1994** I 312).

<sup>205</sup> Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

<sup>206</sup> Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS **823.11**, **823.110**). Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>207</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

**Art. 85<sup>c208</sup>** Commissioni tripartite

<sup>1</sup> Le commissioni tripartite consigliano gli uffici di collocamento regionali nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

<sup>2</sup> I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle autorità del mercato del lavoro. Ne fa parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica.

<sup>3</sup> Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli uffici di collocamento regionali.

<sup>4</sup> D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all'articolo 85.

<sup>5</sup> I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di occupazioni temporanee.

**Art. 85<sup>d209</sup>** Responsabilità dei Cantoni

<sup>1</sup> Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un reato o alla violazione di prescrizioni intenzionale o colposa.

<sup>2</sup> L'ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante decisione formale. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

<sup>3</sup> I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

<sup>4</sup> La responsabilità si estingue qualora l'ufficio di compensazione non pronunci una decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

<sup>5</sup> La Confederazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità assunto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 85<sup>e210</sup>** Responsabilità dei Cantoni verso gli assicurati e i terzi

<sup>1</sup> Gli assicurati e i terzi presentano la domanda di risarcimento dei danni di cui all'articolo 78 LPGA<sup>211</sup> all'autorità cantonale competente; essa statuisce mediante decisione.

<sup>208</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>209</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>210</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>211</sup> RS **830.1**

<sup>2</sup> La responsabilità si estingue se il danneggiato non chiede il risarcimento entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

#### **Art. 86** Casse di compensazione AVS

Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

#### **Art. 87** Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

<sup>1</sup> L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS:

- a. controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
- b. versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. presenta annualmente i conti all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS e l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### **Art. 88** Datori di lavoro

<sup>1</sup> I datori di lavoro:

- a. regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
- b. compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
- c. osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all'indennità per lavoro ridotto, all'indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
- d.<sup>212</sup> soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio.

<sup>2</sup> I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che cagionano intenzionalmente o per grave negligenza. È applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l'ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare all'eccezione della prescrizione.<sup>213</sup>

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>213</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>4</sup> Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.<sup>214</sup>

<sup>5</sup> La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA<sup>215</sup> è esclusa.<sup>216</sup>

**Art. 89** Commissione di sorveglianza

<sup>1</sup> La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.

<sup>2</sup> Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove trattisi di modificare i tassi di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse.

<sup>3</sup> Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.

<sup>4</sup> Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro e di collocamento (art. 75 cpv. 2). Può dare all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.<sup>217</sup>

<sup>5</sup> È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art. 92).<sup>218</sup>

<sup>6</sup> È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

**Art. 89a**<sup>219</sup> Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione

<sup>1</sup> Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all'articolo 78 LPGA<sup>220</sup> contro l'ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di

<sup>214</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>215</sup> RS **830.1**

<sup>216</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>217</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>218</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>219</sup> Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>220</sup> RS **830.1**

compensazione dell'AVS, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest'ultimo stabilisce mediante decisione.

<sup>2</sup> Per la responsabilità delle casse di compensazione dell'AVS verso la Confederazione si applica per analogia l'articolo 70 LAVS<sup>221</sup>. L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento.

## **Titolo quinto: Finanziamento**

### **Art. 90** Fonti di finanziamento

<sup>1</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, nonché con gli interessi del fondo di compensazione.

<sup>2</sup> In circostanze eccezionali, la Confederazione concede sussidi a fondo perso per un importo massimo pari al 5 per cento delle spese globali dell'assicurazione.<sup>222</sup>

<sup>3</sup> Le circostanze eccezionali sono date se l'aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento ed i contributi unitamente alle riserve del fondo di compensazione non bastano all'adempimento degli impegni correnti o il fondo di compensazione è indebitato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.<sup>223</sup>

<sup>4</sup> Se i sussidi ai sensi del capoverso 2 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione e i Cantoni concedono mutui ad un interesse adeguato.<sup>224</sup>

<sup>5</sup> La Confederazione e i Cantoni accordano i mutui in parti uguali. Il Consiglio federale fissa le quote dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione; al riguardo, tiene conto della capacità finanziaria e del numero di abitanti dei Cantoni.<sup>225</sup>

### **Art. 91** Capitale d'esercizio delle casse

<sup>1</sup> L'ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d'esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d'esercizio a titolo fiduciario.

<sup>2</sup> In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'ufficio di compensazione.

<sup>221</sup> RS 831.10

<sup>222</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>223</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>224</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

<sup>225</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

**Art. 92** Spese amministrative

<sup>1</sup> Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>2</sup> Le spese amministrative, cagionate all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS dall'assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest'ultima.

<sup>3</sup> Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.<sup>226</sup>

<sup>4</sup> Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.<sup>227</sup>

<sup>5</sup> Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.<sup>228</sup>

<sup>6</sup> Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.<sup>229</sup>

<sup>7</sup> Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85d).<sup>230</sup> I costi computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.<sup>231</sup>

<sup>226</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>227</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>228</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>229</sup> Introdotto dall'art. 42 cpv. I della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS **823.11**). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>230</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>231</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>8</sup> Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.<sup>232</sup>

<sup>9</sup> Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all'istituto collettore i costi per l'esecuzione della previdenza professionale secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982<sup>233</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.<sup>234</sup>

### **Art. 93** Spese processuali e ripetibili

Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l'esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l'ufficio di compensazione o la Confederazione.

## **Titolo sesto: Disposizioni diverse**

### **Art. 94**<sup>235</sup> Compensazione

I crediti fondati sulla presente legge e le ripetizioni di rendite e di indennità giornaliere dell'AVS, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari legali possono essere compensati con prestazioni esigibili dell'assicurazione contro la disoccupazione.

### **Art. 95**<sup>236</sup> Restituzione di prestazioni

<sup>1</sup> La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPG<sup>237</sup> ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

<sup>2</sup> La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

<sup>3</sup> La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

<sup>232</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>233</sup> RS **831.40**

<sup>234</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1; FF **1994** I 312).

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>236</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>237</sup> RS **830.1**

**Art. 96**<sup>238</sup>**Art. 96a**<sup>239</sup>**Art. 96b**<sup>240</sup> Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
- d. riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
- e. riscuotere l'imposta alla fonte;
- f. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- g. far valere le pretese dell'assicurazione;
- h. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- i. allestire statistiche.

**Art. 96c**<sup>241</sup> Procedura di richiamo

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i):

- a. l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. le casse di disoccupazione;
- c. gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente legge;
- d. gli uffici di collocamento regionali;
- e. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

<sup>238</sup> Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

<sup>239</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

<sup>240</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

<sup>241</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

<sup>2</sup> Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

- a. sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge;
- b. assegnazione dei mezzi necessari alle casse;
- c. determinazione e rimborso dei costi amministrativi;
- d. consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego;
- e. valutazione del diritto alle prestazioni;
- f. esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;
- g. calcolo e versamento delle prestazioni;
- h. emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;
- i. approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

#### **Art. 96d**<sup>242</sup>

#### **Art. 97**<sup>243</sup>

#### **Art. 97a**<sup>244</sup> Comunicazione di dati

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA<sup>245</sup>:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

<sup>242</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205). Abrogata dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>243</sup> Abrogata dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>244</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205).

<sup>245</sup> RS **830.1**

- c. alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>246</sup> sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992<sup>247</sup> sulla statistica federale;
- e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  - 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
  - 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
  - 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
  - 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>248</sup> sulla esecuzione e sul fallimento,
  - 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.<sup>249</sup>

2 ...<sup>250</sup>

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.<sup>251</sup>

<sup>4</sup> Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:<sup>252</sup>

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

<sup>5</sup> Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

<sup>246</sup> RS **642.11**

<sup>247</sup> RS **431.01**

<sup>248</sup> RS **281.1**

<sup>249</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>250</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>251</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>252</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

<sup>7</sup> I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

<sup>8</sup> Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato o pubblico.

#### Art. 98<sup>253</sup>

#### Art. 98a<sup>254</sup> Rapporto con l'assicurazione militare

Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992<sup>255</sup> sull'assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono peggiori.

#### Art. 99<sup>256</sup>

### Titolo settimo:<sup>257</sup>

### Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

#### Art. 100 Principi

<sup>1</sup> Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA<sup>258</sup>, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.<sup>259</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.<sup>260</sup>

<sup>253</sup> Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>254</sup> Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **833.1**).

<sup>255</sup> RS **833.1**

<sup>256</sup> Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>257</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>258</sup> RS **830.1**

<sup>259</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3475 3478; FF **2002** 715).

<sup>260</sup> Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3475 3478; FF **2002** 715).

**Art. 101** Autorità speciale di ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'UFIAML<sup>261</sup>, nonché le decisioni dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate, in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG<sup>262</sup>, davanti alla commissione di ricorso del DFE. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>263</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Le decisioni della commissione di ricorso del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943<sup>264</sup> sull'organizzazione giudiziaria.

**Art. 102**<sup>265</sup> Legittimazione speciale di ricorso

<sup>1</sup> Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l'UFIAML<sup>266</sup> ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.

<sup>2</sup> Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l'UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

**Art. 103 e 104**

*Abrogati*

**Titolo ottavo: Disposizioni penali****Art. 105** Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,  
 chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest'ultimo,  
 chiunque viola l'obbligo del segreto,  
 chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,

<sup>261</sup> Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento dell'economia - RS **172.216.1**; RU **2000** 187).

<sup>262</sup> RS **830.1**

<sup>263</sup> RS **172.021**

<sup>264</sup> RS **173.110**

<sup>265</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3475 3478; FF **2002** 715).

<sup>266</sup> Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**; RU **2000** 187; art. 8).

è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale svizzero<sup>267</sup> commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

#### **Art. 106**      Contravvenzioni

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni, chiunque viola il suo obbligo d'annunciare, chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero, chiunque, nella sua qualità di funzionario di una cassa, espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto oppure chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.

#### **Art. 107**      Delitti e contravvenzioni nell'azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>268</sup>.

#### **Art. 108**<sup>269</sup>

### **Titolo nono: Disposizioni finali**

#### **Capitolo 1: Esecuzione**

##### **Sezione 1: Confederazione**

#### **Art. 109**      Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

<sup>267</sup> RS 311.0

<sup>268</sup> RS 313.0

<sup>269</sup> Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

**Art. 110**<sup>270</sup> Vigilanza

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA<sup>271</sup>) provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

**Art. 110a**<sup>272</sup> Progetti pilota

<sup>1</sup> Consultata la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempreché servano a sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro oppure promuovano la flessibilizzazione dell'orario di lavoro per mantenere posti di lavoro o crearne di nuovi.

<sup>2</sup> Sono escluse deroghe agli articoli 1-6, 8, 15, 16, 18, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

<sup>3</sup> I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

**Art. 110b**<sup>273</sup> Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre per un periodo di 4 anni al massimo i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti pilota conformemente all'articolo 110a e dimostratisi efficaci.

**Art. 111**<sup>274</sup> Revisione

<sup>1</sup> Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente pagate.

<sup>2</sup> È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo gli articoli 82 capoverso 3 o 85d capoverso 2.<sup>275</sup>

**Art. 112** Commissione consultiva

Il DFE<sup>276</sup> istituisce una commissione consultiva, che consiglia l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>277</sup> nelle questioni di principio con-

<sup>270</sup> Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>271</sup> RS **830.1**

<sup>272</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>273</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>274</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

<sup>275</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>276</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>277</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

cernenti l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella commissione sono segnatamente rappresentati i Cantoni, come anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

## Sezione 2: Cantoni

### Art. 113

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione<sup>278</sup>.

<sup>2</sup> I Cantoni:

- a. gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
- b. designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
- c.<sup>279</sup> istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b;
- d.<sup>280</sup> istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c;
- e.<sup>281</sup> emanano le prescrizioni procedurali;
- f.<sup>282</sup> provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;
- g.<sup>283</sup> designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19.

<sup>3</sup> ...<sup>284</sup>

<sup>278</sup> Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362 369; FF **1988** II 1149).

<sup>279</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>280</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>281</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>282</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>283</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>284</sup> Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

## Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga

### Sezione 1: Modificazioni

**Art. 114** Legge federale sull'assicurazione contro le malattie

La legge federale sull'assicurazione contro le malattie<sup>285</sup> è modificata come segue:

*Art. 12bis cpv. 1bis e 2bis*

...

**Art. 115** Legge federale sul contratto d'assicurazione

La legge federale sul contratto d'assicurazione<sup>286</sup> è modificata come segue:

*Art. 9*

...

*Art. 100 cpv. 2*

...

**Art. 116** Legge federale sull'assicurazione militare

La legge federale sull'assicurazione militare<sup>287</sup> è modificata come segue:

*Art. 20 cpv. 5*

...

**Art. 117** Codice delle obbligazioni

Il Codice delle obbligazioni<sup>288</sup> è modificato come segue:

*Art. 329b cpv. 1*

...

<sup>285</sup> [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1]

<sup>286</sup> RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

<sup>287</sup> [RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069, 1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1]

<sup>288</sup> RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

**Art. 117<sup>a</sup>289** Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>290</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 2 titolo e cpv. 1<sup>bis</sup>*

...

*Art. 10 cpv. 1 e 2 primo periodo e cpv. 3 secondo periodo*

...

*Art. 26 cpv. 3 secondo periodo*

...

*Art. 47*

...

*Art. 60 cpv. 2 lett. e*

...

## Sezione 2: Abrogazioni

### Art. 118

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. Il decreto federale dell'8 ottobre 1976<sup>291</sup> sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);
- b. La legge federale del 22 giugno 1951<sup>292</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975<sup>293</sup> che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei redditi.

<sup>289</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1 806; FF **1994** I 312).

<sup>290</sup> RS **831.40**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

<sup>291</sup> [RU **1977** 208, **1982** 166 1894]

<sup>292</sup> [RU **1951** 1197, **1959** 535, **1965** 321 art. 61, **1967** 26, **1968** 93, **1973** 1535,

**1975** 1078 n. I II VI, **1977** 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, **1981** 224, **1982** 1209]

<sup>293</sup> [RU **1975** 1078, **1977** 208 art. 37]

d.<sup>294</sup> il decreto federale del 19 marzo 1993<sup>295</sup> su provvedimenti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>2</sup> Le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

### **Sezione 3: Proroga**

#### **Art. 119**

Il decreto federale del 20 giugno 1975<sup>296</sup> che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei redditi è modificato come segue:

*Numero VII cpv. 5<sup>297</sup>*

...

### **Capitolo 3: Disposizione transitoria**

#### **Art. 120**

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento;

- a. le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d'attività si estende a tutto il Cantone;
- b. le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

<sup>294</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

<sup>295</sup> [RU **1993** 1066]

<sup>296</sup> [RU **1975** 1078, **1977** 208 art. 37]

<sup>297</sup> Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv. 6.

## Capitolo 4:<sup>298</sup> Relazione con il diritto europeo

### Art. 121<sup>299</sup>

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>300</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>301</sup> tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>302</sup> nella loro versione aggiornata<sup>303</sup>;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001<sup>304</sup> di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata<sup>305</sup>.

<sup>298</sup> Introdotta dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>299</sup> Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

<sup>300</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

<sup>301</sup> **RS 0.142.112.681**

<sup>302</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

<sup>303</sup> **RS 0.831.109.268.1/11**

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

<sup>304</sup> **RS 0.632.31; FF 2001** 4499

<sup>305</sup> **RS 0.831.106.1/11**

**Capitolo 5:**<sup>306</sup> **Referendum ed entrata in vigore****Art. 122**<sup>307</sup>

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983<sup>308</sup>

Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984<sup>309</sup>

**Testo del cpv. 3 delle disposizioni finali della modifica del 22 marzo 2002**<sup>310</sup>, già in vigore

<sup>3</sup> Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio 2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di contribuzione di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>306</sup> Originario capitolo 4.

<sup>307</sup> Originario art. 121.

<sup>308</sup> DCF del 6 dic. 1982 (RU **1982** 2223).

<sup>309</sup> O del 31 ago. 1983 (RS **837.01**).

<sup>310</sup> FF **2002** 2502; RU **2002** 4288

